Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 311

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 15 novembre 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Genova.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezzze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 febbraio 1976 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita in località S. Giuliano nel comune di Genova;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Genova;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il contrasto tra costruzioni moderne e tuttavia di non errato proporzionamento, esistente a monte della strada principale (corso Italia), ed il complesso a mare, costituito soprattutto dalla vecchia abbazia e annessa chiesa e dagli spazi verdi circostanti, rappresenta un duplice quadro paesistico ed ambientale di singolare fascino e tale da richiedere che non venga alterato nei suoi rapporti volumetrici essenziali; ciò vale anche per quanto riguarda l'abbazia nella distribuzione dei volumi che non possono essere scollegati dall'antica chiesa, e che anche i rifacimenti ottocenteschi e del primo novecento avevano rispettato fedelmente nei rapporti essenziali;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Genova, località S. Giuliano ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 3, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Nord:

lato sud di via Goretti, a partire dall'incrocio con via Zara; lato sud di via Richetti, lato sud di via De Gaspari, fino all'incrocio con via Giordano Bruno;

Est:

lato ovest di via G. Bruno, prosecuzione ideale del lato occidentale di via G. Bruno fino ad incontrare il lato a mare di corso Italia; breve tratto del fianco a mare di corso Italia fino ad incontrare la linea ideale di prosecuzione del lato occidentale del vecchio molo; congiungente con il vecchio molo; lato occidentale del vecchio molo;

Sud:

litorale marino fino ad incontrare la prosecuzione ideale del lato orientale di via Zara; congiungente il litorale marino con il lato orientale di via Zara;

Ovest:

lato orientale di via Zara.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 8 settembre 1977

p. *Il Ministro*
per i beni culturali e ambientali
SPITELLA

Il Ministro per la marina mercantile
RUFFINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Verbale n. 68

Oggi, 4 febbraio 1976, alle ore 15,30, nella sede della soprintendenza ai monumenti della Liguria, in Genova, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

(Omissis).

3) GENOVA, località S. Giuliano - Proposta di vincolo ex art. 1, comma terzo, legge n. 1497 del 1939.

(Omissis).

Il presidente illustra brevemente le caratteristiche dell'ambiente oggetto della proposta.

La commissione esamina la planimetria includente le zone da vincolare, votando successivamente, alla unanimità che il comprensorio è così delimitato:

Nord:

lato sud di via Goretti, a partire dall'incrocio con via Zara; lato sud di via Righetti, lato sud di via De Gaspari, fino allo incrocio con via Giordano Bruno;

Est:

lato ovest di via G. Bruno, prosecuzione ideale del lato occidentale di via G. Bruno fino ad incontrare il lato a mare di corso Italia; breve tratto del fianco a mare di corso Italia fino ad incontrare la linea ideale di prosecuzione del lato occidentale del vecchio molo; congiungente con il vecchio molo; lato occidentale del vecchio molo;

Sud:

litorale marino fino ad incontrare la prosecuzione ideale del lato orientale di via Zara; congiungente il litorale marino con il lato orientale di via Zara;

Ovest:

lato orientale di via Zara.

Sia sottoposto alla tutela della legge n. 1497 del 1939, comma terzo, art. 1.

La motivazione del vincolo è la seguente:

Il contrasto tra costruzioni moderne e tuttavia di non errato proporzionamento, esistente a monte della strada principale (corso Italia), ed il complesso a mare, costituito soprattutto dalla vecchia abbazia e annessa chiesa e degli spazi verdi circostanti, rappresenta un duplice quadro paesistico ed ambientale di singolare fascino e tale da richiedere che non venga alterato nei suoi rapporti volumetrici essenziali, ciò vale anche per quanto riguarda l'abbazia nella distribuzione dei volumi che non possono essere scollegati dall'antica chiesa, e che anche i rifacimenti ottocenteschi e del primo novecento avevano rispettato fedelmente nei rapporti essenziali.

(Omissis).

(11711)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Palombaro.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 novembre 1975 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre a tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona nel comune di Palombaro, facente parte del Massiccio della Majella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Palombaro;

Vista l'opposizione presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Paolmbaro ed altri cittadini, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè gli elementi caratteristici che vi si riscontrano vanno dalla orrida visione della gola detta « Valle di Taranta », nella quale insiste il complesso speleologico della « Grotta del Cavallone » di d'annunziana memoria, fortunatamente pervenuta ancora intatta nelle sue forme ambientali, alla gola di S. Martino alla quale si accede attraverso un letto torrentizio, intercalato da massi erratici, che si restringe in una vera e propria fenditura della montagna della larghezza minima di un metro per poi allargarsi nella stupenda conca di « Macchia Tonga » dalla quale, in una visione scenografica, si possono abbracciare le varie cime del Massiccio della Majella; nella varietà degli elementi contrastanti e componenti la bellezza ambientale della Majella esiste il vecchio centro di Palena che, sormontato dal piccolo Castello, sembra incastonato sullo sfondo roccioso e contemporaneamente boschivo delle falde della montagna che continuano nella « Piana di S. Antonio » e nelle località denominate « Canaloni » e « Porche », tutto si congiunge nelle altè posizioni nelle zone di « Tavola Rotonda » e « Fondo di Femmina morta »; ennesima posizione ambientale di pregio, ricadente nel perimetro comunale di Palena è il « Valico della Forchetta » che può considerarsi la punta estrema discendente del Massiccio della Majella, pronto a lasciare il posto al « Piano delle Cinque Miglia » con una puntualizzazione caratteristica che è data da una folta abetaia nella quale, *rara avis*, l'uomo moderno ha posto una stazione ferroviaria degna dello stupendo quadro paesistico; la continua serie di punti di vista, alternati vicendevolmente, si compongono in una unitarietà biologica e ambientale che ha come elementi connettivi i boschi di « Pino Mugo » e le folte abetaie intercalate dagli ampi e vasti altipiani; l'immissione dei territori comunali di pertinenza di Gamberale e Pizzoferrato sono conseguenza delle uniformità dei valori geomorfologici e ambientali che si compongono in una visione dinamica e in un complesso collegato direttamente alla « Madre Majella »: non a caso i « Pizzi » di Pizzoferrato sono elementi morfologicamente facenti parte della Majella; la presenza di alte quote nel Massiccio permette una altra continua serie di punti di vista e d'insieme che si compendiano in una visione panoramica toccante zone che vanno dal Gran Sasso all'Adriatico, dalle Tremiti al Velino, dalle Mainarde alle pianure Molisane; per i comuni di Palombaro, Civitella Messer Raimondo e di Lama dei Peligni vengono interessate zone della Majella da collegarsi in una continuità di intenti vincolistici e ambientali occorrenti ad una corretta tutela;

Decreta:

La zona, come sotto specificata, sita nel territorio del comune di Palombaro (Chieti) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal confine col comune di Pennapiedimonte sull'asse della strada pedemontana a quota 467 a valle della strada astante 50 metri dall'asse percorrendo (con la stessa distanza dall'asse stradale) tutta la strada pedemontana per le quote 520, 496, 480, 496 in località Colle Forche per ricongiungersi dalla predetta quota alla quota 525 e di qui passando per le quote 504, 468, 437, 418, 392 lungo una linea sempre parallela all'asse della strada provinciale e a 50 metri dallo stesso fino al confine di Fara S. Martino. Salendo poi lungo tutto il confine di Fara S. Martino fino all'intersezione col comune di Pennapiedimonte da quota 2017 a quota 1830, 905, 663, 467.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Aquila curerà che il comune di Palombaro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 13 settembre 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Verbale n. 8

Oggi, 19 novembre 1975, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Chieti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico del complesso monumentale della Majella per la zona interessante la provincia di Chieti per i comuni di Palombaro, Fara S. Martino, Civitella Messer Raimondo, Lama dei Peligni, Taranta Peligna, Lettopalena, Palena, Pizzoferrato e Gamberale.

(*Omissis*).

La discussione continua con l'intervento di tutti i presenti. Il presidente, ritenendo opportuno concludere la riunione invita i membri ad esprimere il loro voto sulla proposta di vincolo per la zona interessata dal comune di Palombaro.

A questo punto il sindaco chiede di rinviare il vincolo e insiste affinchè questa proposta venga messa ai voti. Si vota e la proposta viene respinta con 6 voti contrari e 2 favorevoli. All'espressione del voto i sindaci si allontanano dalla sala per esprimere una mozione.

(*Omissis*).

Il sindaco di Palombaro, uscito insieme agli altri sindaci per preparare una mozione, viene chiamato in aula; questi, entrando, presenta il testo della mozione, firmata, peraltro, anche dai sindaci di Lettopalena, di Taranta Peligna, di Palena e di Fara S. Martino, che qui appresso si riporta:

(*Omissis*).

Il presidente, sentiti i membri della commissione, acquisisce agli atti la mozione, mentre ritiene opportuno continuare la votazione sulla proposta di vincolo per il comune di Palombaro che così si descrive:

dal confine col comune di Pennapiedimonte sull'asse della strada pedemontana a quota 467 a valle della strada astante 50 metri dall'asse percorrendo (con la stessa distanza dall'asse stradale) tutta la strada pedemontana per le quote 520, 496, 480, 496 in località Colle Forche per ricongiungere dalla predetta quota alla quota 525 e di qui passando per le quote 504, 468, 437, 418, 392 lungo una linea sempre parallela all'asse della strada provinciale e a 50 metri dallo stesso fino al confine di Fara S. Martino. Salendo poi lungo tutto il confine di Fara S. Martino fino all'intersezione col comune di Pennapiedimonte da quota 2017 a quota 1830, 905, 663, 467.

Si vota. Il sindaco di Palombaro dichiara di non volere esprimere voto e di essere, conseguentemente, considerato astenuto.

Gli altri membri votano e si approva a maggioranza il vincolo.

(*Omissis*).

(11752)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1977.

Sostituzione di un membro della commissione per l'esame delle domande relative alla esportazione dei vini aromatizzati di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1976.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, concernente, tra l'altro, la disciplina della produzione e del commercio del vermut e degli altri vini aromatizzati;

Visto il decreto ministeriale in data 12 agosto 1976, con il quale è stata nominata, per il triennio 1976-79, la commissione per l'esame delle domande relative alla esportazione dei vini aromatizzati, compresi i marsala speciali;

Vista la lettera n. 1981 in data 13 luglio 1977, con la quale il Ministero delle finanze ha chiesto la sostituzione in seno alla commissione anzidetta del proprio rappresentante dott. Rendina Giuseppe, destinato ad altro incarico, con il dott. Morreale Giuseppe;

Ritenuta l'opportunità di modificare, in conseguenza, il citato decreto ministeriale del 12 agosto 1976;

Decreta:

Il dott. Morreale Giuseppe, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero delle finanze, è nominato membro della commissione di cui alle premesse in sostituzione del dott. Rendina Giuseppe.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1977

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1977
Registro n. 18 *Agricoltura, foglio n.* 17

(11856)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1977.

Nomina del direttore generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, n. 1372, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, ed, in particolare, l'art. 7, lettera *i*), l'art. 9, secondo comma e l'art. 15, primo comma;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1968 concernente la nomina del sen. avv. Antonio Bolettieri a direttore generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia;

Considerato che il mandato del sen. avv. Antonio Bolettieri è scaduto il 15 giugno 1977;

Vista la delibera in data 5 ottobre 1977, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Opera ha proposto, per la nomina a direttore generale, in sostituzione del sen. avv. Antonio Bolettieri, il professore dott. Girolamo Vecchione;

Viste le dimissioni dall'impiego, presentate dal professore dott. Girolamo Vecchione e la nota del Ministero del tesoro 7 ottobre 1977, con cui sono state accettate le dimissioni predette;

Ritenuto che si rende necessario procedere alla nomina del nuovo direttore generale;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il professore dott. Girolamo Vecchione è nominato direttore generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia;

Il prof. dott. Girolamo Vecchione sarà assunto ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, per la durata di un quinquennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(11854)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1977.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Reggio Emilia, ente morale con sede in Reggio Emilia, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcune province.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 6 luglio 1928, con il quale la Cassa di risparmio di Reggio Emilia, ente morale con sede in Reggio Emilia, è stata autorizzata a compiere nelle località in esso indicate le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Cassa stessa;

Viste le deliberazioni di massima adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 27 novembre 1970 e del 30 marzo 1973;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza di particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla suddetta delibera del 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio di Reggio Emilia, ente morale con sede in Reggio Emilia, con il decreto di cui in premessa, è estesa all'intero territorio delle province di Bologna, Piacenza, Parma, Modena, Ferrara, Forlì, Mantova, Lucca e Massa Carrara.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(11828)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo alla istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la legge 11 agosto 1972, n. 466, recante modifiche ed integrazioni, con effetto limitato al territorio della regione siciliana, agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, concernente la composizione dei comitati regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e norme transitorie;

Visto il proprio decreto in data 13 luglio 1977 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia;

Vista la nota n. 2308087 del 24 giugno 1977, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha designato il dott. Calogero Scarlata, dirigente generale, quale proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato predetto, in sostituzione dell'avv. Antonino Leonardi, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Calogero Scarlata, dirigente generale, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'Istituto medesimo ed in sostituzione dell'avv. Antonino Leonardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(11849)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Brescia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Brescia;

Considerato che il rag. Enzo Massardi, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio è deceduto;

Vista la nota n. 6289 del 14 settembre 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brescia ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Angelo Lucio Bronzin in sostituzione del rag. Enzo Massardi deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Angelo Lucio Bronzin è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Brescia in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio e attività affini ed in sostituzione del rag. Enzo Massardi, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11845)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1977.

Trasferimento, da Monfalcone a Roma, della sede legale della società « Interaudit S.p.a. », autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1972, con il quale la società « Interaudit S.p.a. », con sede in Monfalcone, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione del 23 dicembre 1974 adottata nella forma di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha trasferito la sede legale a Roma, nonchè la comunicazione-istanza in data 9 giugno 1977;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

Il decreto ministeriale 12 settembre 1972 concernente l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione accordata alla società « Interaudit S.p.a. » per i motivi in premessa è modificato nella parte relativa alla sede legale della società stessa, che deve intendersi Roma anzichè Monfalcone.

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(11853)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina della imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(11852)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1977.

Disposizioni transitorie relative alla applicazione degli articoli 32 e 34 della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente la istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose ed istituzione di un sistema di tariffe a parcella per il trasporto di merci su strada.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1968, con il quale sono stati istituiti, presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, le commissioni consultive provinciali per l'autotrasporto di cose;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, che approva norme di esecuzione della suindicata legge n. 298;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, che approva ulteriori norme di esecuzione della suindicata legge n. 298;

Considerato che, in base alla regolamentazione emanata in applicazione della suindicata legge n. 1349, le commissioni consultive provinciali per l'autotrasporto di cose hanno tra l'altro il compito di esprimere il parere in merito al rilascio di licenze al trasporto di cose in conto proprio con veicoli di portata superiore a 25 q.li;

che, ai sensi della nuova disciplina dell'autotrasporto di cose in conto proprio, prevista dalla predetta legge n. 298, il rilascio delle licenze al trasporto di cose in conto proprio per una portata utile globale superiore a 30 q.li, avviene sentito il parere della apposita commissione per le licenze, istituita in ogni provincia ai sensi dell'art. 33 della legge stessa;

che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, deve essere applicata la suindicata nuova disciplina;

Ritenuta la necessità, per assicurare la continuità nel rilascio delle licenze al trasporto di cose in conto proprio, in attesa della costituzione delle singole commissioni previste dalla legge n. 298, di valersi ancora, in via temporanea, della funzione consultiva delle già esistenti suindicate commissioni provinciali in materia di rilascio di licenze al trasporto di cose in conto proprio, pur dovendosi invece considerare esauriti gli altri compiti a suo tempo affidati a queste ultime commissioni;

Decreta:

Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, e fino alla costituzione in ogni singola provincia della speciale commissione, di cui all'art. 33 della suindicata legge, i compiti della commissione stessa, previsti dagli articoli 32, comma terzo, e 34 della legge 6 giugno 1974 n. 298, sono svolti dalla commissione consultiva provinciale per l'autotrasporto di cose, istituita col decreto ministeriale 29 settembre 1968.

Con effetto dalla stessa data indicata al comma precedente cessano tutti gli altri compiti a suo tempo affidati alle commissioni consultive provinciali per l'autotrasporto di cose dal decreto istitutivo.

Roma, addì 31 ottobre 1977

Il Ministro: LATTANZIO

(11933)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1977.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 100, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e, in particolare, l'art. 8 della legge medesima concernente la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione della Cassa predetta;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1973, relativo alla ricostituzione dell'organo medesimo;

Visto l'esito delle elezioni dei rappresentanti degli iscritti nel consiglio di amministrazione della Cassa sopra citata, da parte del comitato dei delegati nella

riunione del 22 aprile 1977, quale risulta dal verbale della riunione medesima rimesso dall'ente con la nota n. 9259/77/A.G. in data 18 maggio 1977;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione della Cassa suddetta, scaduto per decorso quadriennio;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti è costituito dai seguenti membri:

Prina dott. Eros, Davanzo dott. Luciano, Ventimiglia dott. Ambrogio, Braja dott. Alessandro, Turri dott. Tullio, Orlic dott. Riccardo, Naldi dott. Carlo e Cacciafesta dott. Remo, eletti dal comitato dei delegati;

Selvaggi dott.ssa Franca, direttore capo aggiunto, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11926)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1977.

Ricostituzione del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 100, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e, in particolare, l'art. 13 della legge medesima concernente la composizione e la nomina del collegio dei sindaci della Cassa predetta;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1973, relativo alla ricostituzione dell'organo medesimo;

Visto l'esito delle elezioni dei rappresentanti degli iscritti nel collegio dei sindaci della Cassa sopra citata, da parte del cominato dei delegati nella riunione del 22 aprile 1977, quale risulta dal verbale della riunione medesima rimesso dall'ente con la nota n. 9259/77/A.G. in data 18 maggio 1977;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni statali interessate;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione del collegio dei sindaci della Cassa suddetta, scaduto per decorso quadriennio;

Decreta:

Il collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti è costituito dai seguenti membri:

Sgarlata dott. Gaetano, membro effettivo con funzioni di presidente e Alessi De Coularè de la Fontaine dott.ssa Luisa, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Condorelli dott. Salvatore, membro effettivo e Pansini De Marco dott.ssa Maria Rosaria, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Perticone dott. Giacomo, membro effettivo e Bonadonna dott. Giovanni, membro supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Traversi dott. Franco, membro effettivo, Monticelli dott. Frnacesco Saverio, membro effettivo e Sabelli dott. Paolo, membro supplente, eletti dal comitato dei delegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11927)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 17 ottobre 1977.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Casapulla.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1977 venne sciolto il consiglio comunale di Casapulla e nominato un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune nella persona del vice prefetto ispettore aggiunto dott. Ferdinando Donadio.

L'amministrazione straordinaria si è subito dedicata all'opera di sistemazione di diversi importanti settori dell'attività comunale, che avevano sensibilmente risentito della crisi che condusse allo scioglimento del consiglio comunale. Nel quadro di tale opera, ha iniziato una serie di pratiche concernenti sia la sistemazione finanziaria del comune che l'attuazione di importanti opere pubbliche delle quali la popolazione avverte particolarmente l'urgenza.

Allo scopo di consentire al predetto commissario di poter proseguire nell'opera intrapresa, si ritiene di dover prorogare, nell'interesse della civica azienda, la gestione straordinaria del comune, di mesi tre a decorrere dal 20 ottobre 1977, a norma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificata dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Con decreto odierno si provvede pertanto a tale proroga.

Caserta, addì 17 ottobre 1977

Il vice prefetto reggente: BORINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1977, con il quale venne disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Casapulla, con la conseguente nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso;

Considerato che in data 20 ottobre 1977 verrà a scadere il termine di mesi tre previsto, per la durata in carica della gestione commissariale straordinaria, dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Casapulla affidata al vice prefetto ispettore aggiunto dott. Ferdinando Donadio, è prorogata, per motivi amministrativi, di tre mesi a decorrere dal 20 ottobre 1977.

Caserta, addì 17 ottobre 1977

Il vice prefetto reggente: BORINO

(11522)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 22

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 925 mod. 243. — Data: 25 giugno 1969. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Napoli. — Intestazione: Barba Giuseppe, nato ad Avella il 23 agosto 1919. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 130.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 mod. 241. — Data: 18 settembre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Pescara. — Intestazione: Del Pozzo Pietro, nato a Teramo il 15 aprile 1920. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 100.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1668 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 30.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(11210)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Torre Le Nocelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 2 novembre 1977, il comune di Torre Le Nocelle (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.770.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(4813/M)

Autorizzazione al comune di Mercatello sul Metauro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 7 novembre 1977, il comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.680.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(4842/M)

Autorizzazione alla provincia di Reggio Calabria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1977, la provincia di Reggio Calabria viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 784.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4831/M)

Autorizzazione al comune di Tramutola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1977, il comune di Tramutola (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.280.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4806/M)

Autorizzazione al comune di Torre Le Nocelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 novembre 1977, il comune di Torre Le Nocelle (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.549.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4807/M)

Autorizzazione al comune di Puglianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 novembre 1977, il comune di Puglianello (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.007.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4808/M)

Autorizzazione al comune di Anguillara Sabazia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 novembre 1977, il comune di Anguillara Sabazia (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.103.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4840/M)

Autorizzazione al comune di Arcevia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 novembre 1977, il comune di Arcevia (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 55.421.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4799/M)

Autorizzazione al comune di Longano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1977, il comune di Longano (Isernia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4800/M)

Autorizzazione al comune di Satriano di Lucania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1977, il comune di Satriano di Lucania (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.140.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4801/M)

Autorizzazione al comune di Vietri di Potenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1977, il comune di Vietri di Potenza (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4802/M)

Autorizzazione al comune di Miglionico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1977, il comune di Miglionico (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 33.225.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4803/M)

Autorizzazione al comune di Capurso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1977, il comune di Capurso (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.310.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4804/M)

Autorizzazione al comune di San Prisco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 novembre 1977, il comune di San Prisco (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.128.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4812/M)

Autorizzazione al comune di Pattada ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 novembre 1977, il comune di Pattada (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.059.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4832/M)

Autorizzazione al comune di Potenza Picena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 novembre 1977, il comune di Potenza Picena (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 84.818.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4841/M)

Autorizzazione al comune di Udine ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 novembre 1977, il comune di Udine, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 649.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4844/M)

Autorizzazione al comune di Bonifati ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1977, il comune di Bonifati (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 19.530.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4805/M)

Autorizzazione al comune di Torre Le Nocelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 novembre 1977, il comune di Torre Le Nocelle (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.012.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4810/M)

Autorizzazione al comune di Puglianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 novembre 1977, il comune di Puglianello (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.444.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4811/M)

Autorizzazione al comune di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 novembre 1977, il comune di Adrano (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.027.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4814/M)

Autorizzazione al comune di Ari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 novembre 1977, il comune di Arí (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4821/M)

Autorizzazione al comune di Monte Porzio Catone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 novembre 1977, il comune di Monte Porzio Catone (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.350.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4837/M)

Autorizzazione al comune di Barbarano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 novembre 1977, il comune di Barbarano Romano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.782.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4839/M)

Autorizzazione al comune di Perito ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 novembre 1977 il comune di Perito (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 9.962.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4809/M)

Autorizzazione al comune di Fondi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 novembre 1977, il comune di Fondi (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 98.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4815/M)

Autorizzazione al comune di Pattada ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 novembre 1977, il comune di Pattada (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 35.464.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4816/M)

Autorizzazione al comune di Mignanego ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 novembre 1977, il comune di Mignanego (Genova), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4817/M)

Autorizzazione al comune di Monte Porzio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 novembre 1977, il comune di Monte Porzio (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.422.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4818/M)

Autorizzazione al comune di Belvedere Ostrense ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1977, il comune di Belvedere Ostrense (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.705.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4819/M)

Autorizzazione al comune di Fermignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 novembre 1977, il comune di Fermignano (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 42.974.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4820/M)

Autorizzazione al comune di Pescolanciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 novembre 1977, il comune di Pescolanciano (Isernia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4822/M)

Autorizzazione al comune di San Vito Chietino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1977, il comune di San Vito Chietino (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 46.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4823/M)

Autorizzazione al comune di Bonifati ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 novembre 1977, il comune di Bonifati (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.984.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4824/M)

Autorizzazione al comune di Santa Cristina d'Aspromonte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1977, il comune di Santa Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.974.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4825/M)

Autorizzazione al comune di Polignano a Mare ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1977, il comune di Polignano a Mare (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 81.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4826/M)

Autorizzazione al comune di San Marco in Lamis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1977, il comune di San Marco in Lamis (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 260.935.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4827/M)

Autorizzazione al comune di Grottole ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 novembre 1977, il comune di Grottole (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 175.390.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4828/M)

Autorizzazione al comune di Corsano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 novembre 1977, il comune di Corsano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.710.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4829/M)

Autorizzazione al comune di Casapulla ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 novembre 1977, il comune di Casapulla (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.951.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4830/M)

Autorizzazione al comune di San Potito Sannitico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1977, il comune di San Potito Sannitico (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.883.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4833/M)

Autorizzazione al comune di Bianco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 novembre 1977, il comune di Bianco (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.704.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4834/M)

Autorizzazione al comune di Santadi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 novembre 1977, il comune di Santadi (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 53.364.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4835/M)

Autorizzazione al comune di S. Polo dei Cavalieri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1977, il comune di S. Polo dei Cavalieri (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.710.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4836/M)

Autorizzazione al comune di Ceccano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 novembre 1977, il comune di Ceccano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 62.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4838/M)

Autorizzazione al comune di Isernia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 novembre 1977, il comune di Isernia, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 54.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4843/M)

Autorizzazione al comune di Udine ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 novembre 1977, il comune di Udine, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 487.150.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4845/M)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 40-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Amadori Giancarlo, con sede in Verona, via lungadige Re Teodorico n. 2, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 40-VR » ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Verona.

(11937)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso, per esame-colloquio, per l'accesso ai ruoli del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme per l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativa al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sul'a legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, concernenti rispettivamente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177/1959, un decimo dei posti disponibili alla data del 30 novembre di ogni anno nei ruoli del personale della carriera direttiva degli archeologi, degli storici dell'arte e degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui alla tabella I, 2, 3, 4 annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805/75, deve essere conferito mediante concorso, per esame-colloquio, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Accertato che alla data del 30 novembre 1976 risultavano disponibili ventiquattro posti nel ruolo degli archeològi, undici nel ruolo degli storici dell'arte, trentasei nel ruolo degli architetti;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi, per esame-colloquio, per l'accesso ai ruoli del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti:

a) concorso a due posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi;

b) concorso ad un posto di ispettore in prova nel ruolo degli storici dell'arte;

c) concorso a tre posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti.

Detti concorsi sono riservati agli assistenti universitari ordinari alle sottoindicate cattedre, i quali abbiano, alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni:

a) per i posti di archeologo:
archeologia e storia dell'arte greca e romana; antichità greche e romane; etruscologia e archeologia italica; topografia della Italia antica; topografia romana; antichità pompeiane ed ercolanesi;

b) per il posto di storico dell'arte:
storia dell'arte medioevale e moderna;

c) per i posti di architetto:
storia dell'arte e stili della architettura; caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti; restauro dei monumenti.

Per la partecipazione ai concorsi suddetti si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.
Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il diploma di laurea posseduto (per i posti di archeologo: laurea in lettere o filosofia; per i posti di storico dell'arte: laurea in lettere o filosofia o laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalla facoltà di magistero; per i posti di architetto: laurea in architettura o in ingegneria civile edile) con l'indicazione dell'università o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

d) il concorso al quale si intende partecipare;

e) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità accademica.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo:

1) certificato di servizio, rilasciato dal rettore, da cui risulti che il candidato ha prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni quale assistente universitario ordinario ad una delle cattedre indicate per ciascun concorso dall'art. 1 del presente bando;

2) stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.
Commissione giudicatrice

Le commissioni giudicatrici dei concorsi saranno costituite ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.
Esame-colloquio

L'esame-colloquio verterà sulle seguenti materie:

Per i posti di archeologo:

1) storia dell'arte classica, antichità greche paleoitaliche e romane, analisi storica e stilistica di opere d'arte e oggetti o resti archeologici di varie specie e luoghi sulla base di riproduzioni fotografiche;

2) nozioni di storia dell'arte medioevale e moderna;

3) argomenti relativi a musei e complessi archeologici, alla catalogazione degli oggetti antichi ed alla condotta dei lavori di scavo;

4) conservazione e restauro di opere d'arte e oggetti antichi;

5) legislazione concernente la tutela dei beni culturali e ambientali;

6) servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Per i posti di storico dell'arte:

1) storia dell'arte: al candidato saranno rivolte domande atte ad accertare la sua preparazione storica e la sua conoscenza della storia dell'arte con particolare approfondimento di quella italiana;

2) analisi storica e stilistica di opere d'arte italiana e di varie epoche e scuole, sulla base di riproduzioni fotografiche;

3) argomenti relativi a gallerie e complessi artistici italiani ed alla loro importanza nonché ai loro ordinamenti alla catalogazione e schedature delle opere e degli oggetti d'arte;

4) interrogazioni su materiale vario artistico che sarà presentato direttamente o per mezzo di riproduzioni con riferimento alla conservazione ed al restauro delle opere d'arte;

5) legislazione concernente la tutela dei beni culturali e ambientali;

6) servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Per i posti di architetto:

1) storia dell'architettura con particolare riferimento ai sistemi costruttivi ed alla tecnica caratteristica dei vari stili;

2) tecnica di consolidamento e di restauro di un edificio monumentale la cui conoscenza potrà essere accertata anche mediante applicazione, schema di calcolo ed esempi concreti sottoposti al candidato attraverso materiale documentario fornito dalla commissione;

3) legislazione concernente la tutela dei beni culturali e ambientali;

4) servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame almeno venti giorni prima di quello in cui devono presentarsi.

L'esame non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 5.

Titoli di preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 4, i documenti, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, comprovanti il possesso dei titoli di preferenza nella nomina, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Le graduatorie generali di merito dei concorsi saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato nell'esame-colloquio.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o copia dello stesso autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare certificato su carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

2) certificato medico su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, nel quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica all'impiego per il quale concorre. Nel certificato debbono essere citati gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Nomina dei vincitori ed assunzioni in servizio

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova rispettivamente con la qualifica di ispettore archeologo, storico dell'arte o architetto nei ruoli del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumano servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1977

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1977
Registro n. 14 *Beni culturali, foglio n.* 340

(11862)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavullo nel Frignano (Modena).

(12017)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di neurochirurgia;
due posti di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di dermatologia;
un posto di assistente della prima divisione di neurologia;
un posto di assistente di pediatria;
due posti di assistente di radioterapia;
un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche;
un posto di assistente della prima divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di stomatologia;
un posto di assistente della terza divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(12023)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA PIETÀ » DI NOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ostetrico;
due posti di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nola (Napoli).

(12021)

OSPEDALE « PRINCIPESSA DI PIEMONTE » DI TAURIANOVA

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(12022)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI POPOLI

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale del l'ente in Popoli (Pescara).

(12018)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-NERVI

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Genova-Nervi.

(12019)

OSPEDALE « M. MARINI » DI MAGLIANO SABINA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Magliano Sabina (Rieti).

(12015)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Magliano Sabina (Rieti).

(12016)

OSPEDALE « E. DANIELE - E. ROMASI » DI GAGLIANO DEL CAPO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gagliano del Capo (Lecce).

(11975)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gagliano del Capo (Lecce).

(11974)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1977, n. **40**.

Trattamento economico di missione e rimborso spese ai collaboratori regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 143 *del* 20 *ottobre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il trattamento economico di missione del personale della amministrazione regionale è regolato dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale entra in vigore la presente legge, al personale della regione Emilia-Romagna inviato in missione al di fuori dell'ordinaria sede di servizio spetta l'indennità di trasferta nella misura seguente:

per ogni 24 ore di missione:

I - responsabile di settore livello VII, L. 15.000;

II - responsabile d'ufficio livello VI, istruttore livello V, segretario livello IV, L. 13.000;

III - coadiutore e agente tecnico livello III, commesso livello II, inserviente livello I, L. 12.000.

Per le ore residuali o per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. Le frazioni di ora inferiori ai 30 minuti sono trascurate, le altre sono arrotondate all'ora intera.

Per le missioni effettuate fuori dal territorio della Regione in comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, l'indennità di cui al presente articolo è aumentata del 30 per cento.

I collaboratori regionali possono chiedere il rimborso delle spese di vitto e alloggio effettivamente sostenute e debitamente documentate. In tal caso l'indennità di trasferta spettante verrà ridotta di 1/2 se vengono rimborsate le spese di alloggio, fino al limite massimo di L. 9.000, di 1/3 se vengono rimborsate le spese di vitto, fino ad un massimo di L. 4.000 per ogni pasto e di 2/3 se vengono rimborsate le spese di vitto e alloggio nei limiti sopraddetti.

Art. 3.

Ai collaboratori regionali inviati in missione può essere consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un rimborso spese di L. 75 per ogni chilometro di percorso effettuato.

Art. 4.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1977, l'amministrazione regionale fa fronte con gli stanziamenti di spesa previsti ai capitoli 00250, 03220, 05060, 95120 e con lo stanziamento previsto al cap. 05046 che viene integrato della somma di L. 25.000.000 mediante prelevamento di pari importo dal cap. 46200 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 e con gli stanziamenti che saranno allocati sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci degli esercizi successivi.

Art. 6.

Variazione di bilancio

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1977 è apportata la seguente variazione:

PARTE SPESA

a) *Variazione in aumento*:

Cap. 05040. — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto . . . . L. 25.000.000

b) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 46200. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine . . . . L. 25.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 19 ottobre 1977

CAVINA

(11991)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773110)